



*Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali Pianificazione e Processi Amministrativi
Contrattazioni e Modelli Operativi
Il Responsabile*

Trenitalia S.p.A.
DC
Produzione
Mauro Natali

Trenitalia S.p.A.
DPR
Produzione
Willy Montagnoli

Trenitalia S.p.A.
DPN/I
Produzione
Emilio Marin

p.c. Trenitalia S.p.A.
DRUO
Relazioni Industriali, Pianificazione e Processi
Amministrativi
Roberto Buonanni

Trenitalia S.p.A.
DPN/I
Risorse Umane Passeggeri N/I
Gervasio Galiena

Trenitalia S.p.A.
DPR
Risorse Umane Passeggeri Regionale
Antonino Cannata

Trenitalia S.p.A.
DC
Risorse Umane Cargo
Stefano Conti

Ferrovie dello Stato S.p.A.
DCRUO
Domenico Braccialarghe

Ferservizi S.p.A.
Amministrazione del Personale
Carmine Scotti

Roma, 10 luglio 2008

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Trenitalia S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
Di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 1.033.358.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 883047

Oggetto: Prestazioni svolte in coincidenza di intervalli abbinati al riposo settimanale programmato - Computo delle giornate di ferie abbinata al riposo settimanale

Al fine di regolamentare ed omogeneizzare l'applicazione delle norme riguardanti gli argomenti in oggetto nelle diverse realtà territoriali ed in coerenza con le politiche aziendali di contenimento dei costi, si illustrano di seguito alcune linee guida alle quali le strutture operative di gestione degli equipaggi sono tenute ad attenersi.

Prestazioni svolte in coincidenza di intervalli abbinati al riposo settimanale programmato (PCRS)

Facendo seguito alle note TRNIT.CORP.0015813.U del 27/10/2003, TRNIT.CORP..0004851 del 21/02/2006 e TRNIT.CORP..0008481 del 26/10/2006 si evidenzia quanto segue:

- il riposo settimanale è considerato fruito fino al limite delle 35 ore consecutive effettivamente godute e comprendenti l'intera giornata solare del riposo settimanale previsto nella cadenza dei turni;
- la prestazione richiesta deve essere compresa tra il riposo settimanale programmato ed il riposo giornaliero in residenza di ameno 11 ore o viceversa. Peraltro si rammenta che, fermi restando i limiti minimi di durata del riposo settimanale e del riposo giornaliero fissati rispettivamente in 35 ore ed 11 ore, la somma dei due residui periodi di riposo (giornaliero e settimanale) non dovrà comunque essere inferiore a 48 ore.(per es: 35h + 13h oppure 37h + 11h).

Ciò implica che **solamente nei seguenti casi** potrà essere attribuito il compenso per lavoro straordinario nel caso di Prestazione svolta in coincidenza con gli intervalli abbinati al **Riposo Settimanale Programmato (PCRS)**:

- per il personale assegnato ai turni, la prestazione richiesta deve essere collocata all'interno del riposo settimanale programmato e **può essere svolta esclusivamente in coincidenza della giornata di intervallo** (abbinata al riposo) **prevista in programmazione nei modelli TV2/M131.**
- per il personale senza turno assegnato:
 - in posizione di rimpiazzo, valgono le norme previste per il personale in turno;
 - proveniente da rimpiazzo e successivamente disponibile all'ora prevista dal rimpiazzo di provenienza, la prestazione aggiuntiva dovrà mantenere l'ora della disponibilità teorica;
 - in posizione di disponibilità pura, la prestazione aggiuntiva dovrà mantenere l'ora della disponibilità originariamente calcolata sommando le previste 58 ore a decorrere dal termine reale dell'ultimo servizio svolto in precedenza al riposo stesso.

Non sono previste possibilità di pagamento, ragguagliate al lavoro straordinario, per prestazioni effettuate in regime di intervallo diverse da quelle sopra menzionate.

Si rammenta che non è ammesso richiedere al personale degli equipaggi prestazioni coincidenti con il periodo di riposo settimanale afferenti ad un periodo di ferie o compreso nello stesso, quando ciò comporti una riduzione del numero di giornate di ferie originariamente computato. L'eventuale ricorso ad azioni gestionali deroganti rispetto a quanto sopra disposto, potrà essere autorizzato direttamente dal responsabile d'impianto solo a fronte di eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio comunque documentabili.


Computo delle giornate di ferie abbinate al riposo settimanale

Ad integrazione delle precedenti disposizioni in materia di computo delle giornate di ferie attribuite al personale degli equipaggi treno ed afferenti il riposo settimanale, si precisa che:

- per richieste di un unico giorno di ferie, il conteggio delle stesse per periodi di 24 ore dovrà decorrere dall'ora di inizio della prestazione prevista sul primo giorno di assenza fino al giorno di ripresa del servizio detraendo 48 ore per i riposi settimanali spettanti indipendentemente dal fatto che si tratti di ferie turnificate o meno. In proposito si rammenta altresì che ai sensi del punto 5 alinea 6 dell'accordo del 20.10.2003 (allegato alla nota TRNIT.CORP.0015813.U del 27/10/2003), a seguito di una sola assenza dal servizio a qualsiasi titolo in precedenza al riposo settimanale, alla durata minima di detto riposo concorre, ai soli fini della ripresa del turno, il riposo giornaliero fruito in precedenza all'assenza stessa, convenzionalmente pari a 16 ore, e un ulteriore periodo comprendente un'intera giornata solare, per un totale di almeno 48 ore effettive;
- gli eventuali intervalli posti in precedenza o a seguito del riposo settimanale sono parte integrante del riposo stesso;
- per il personale che si trova in posizione di disponibilità il riposo settimanale abbinato alle ferie ha comunque una durata di 48 ore, fermo restando quanto detto sopra ai fini della ripresa del turno a seguito di una sola assenza dal servizio in precedenza al riposo settimanale;
- il frazionamento delle ferie (con la regola delle 6/18 ore) si applica sia in detrazione sia in aggiunta per favorire la ripresa del turno, quando l'agente, avendone titolo, ne faccia esplicita richiesta.



In allegato alcuni esempi esplicativi.

Marco Pagani



ESEMPIO N° F/01

Richiesta ferie su giornate 1-2-3-4





Note: L'agente è disponibile alla giornata 7 alle ore 17.30; su sua richiesta, senza riduzione delle ferie, può andare al turno alle 13.30 (frazionamento = < a 6h)

Allegato:

ESEMPIO N° F/02

Richiesta ferie su giornate 1-2-3-4





Note: L'agente è disponibile alla giornata 7 alle ore 12.30; su sua richiesta, con riduzione di 1/2 ferie (3,5 ferie in totale), può andare al turno alle 06.20 (frazionamento > a 6h e < 18h)

Allegato:

ESEMPIO N° F/03

Richiesta ferie su giornate 1-2-3-4





Note: Non si applica l'attribuzione di un'ulteriore 1/2 g.ta di ferie, nonostante le 11h di libertà, per il diritto alla ripresa del turno

Allegato:

ESEMPIO N° F/04

Richiesta ferie su giornate 4-5





Note: attribuzione di due giorni di ferie con conseguente riposo settimanale indivisibile di 48h

Allegato:

ESEMPIO N° F/05

Richiesta ferie su giornate 4





Note:

Allegato:

ESEMPIO N° F/06

Richiesta ferie su giornate 4





Note:

Allegato:

ESEMPIO N° F/07

Richiesta ferie su giornate 4-5





Note: Vale anche con servizio con R.F.R

Allegato:

ESEMPIO N° F/08

Richiesta ferie su giornate 4-5





Note: Vale anche nel caso con servizio con R.F.R.

ESEMPIO N° F/09

Richiesta ferie su giornata 5

Allegato:





Note:

Allegato:

ESEMPIO N° F/10

Richiesta ferie su giornata 5





Note:

Allegato:

ESEMPIO N° F/11

Richiesta ferie su giornate 1-2-5-6-7-8



Allegato:

ESEMPIO N° F/12

Richiesta ferie su giornate 1-3-4-5-6

